

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, del D.P.Reg. 01:05:2005 n. 3/L, n. 1/L, L.R. 3/1994 e ss.mm., l.R. 5/1956

II sottoscritto <u>A</u>	HICHELLA BOHAPACE nato a TIONE DI TRANTO (TH) II 18/05/1980
in qualità di	
ai sensi della dispos	sizione di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 08.04.2013 n. 39,
	AVVALENDOMI
delle disposiz	ioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
	CONSAPEVOLE
nonché delle d.lgs. n. 39/2 anche della n dalla L.R. 3/19	i previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del 013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013, consapevole nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e di quanto previsto 994 e 5/1956 e ss.mm.
	A DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAL D.LGS. N. 39/2013
A. Cause di l	
	n essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo lo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella <i>nota 1</i> (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n
	ere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del del libro secondo del codice penale, riepilogati nella <i>nota 1</i> (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n
B.Cause di ii	ncompatibilità
di ess	ere consapevole che l'incarico attribuito/da attribuire è incompatibile con le situazioni previste:
?	dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013
2	dall'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013
? ?	dall'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 dall'art. 11 del d.lgs. n. 39/2013
13	dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013

?

riepilogati nella nota 2

dall'art. 13 del d.lgs. n. 39/2013

L' ASSENZA I ALLA L.R. 6/	DI CAUSE DI INCONFERI (1956 NONCHE) DAL D.I	IBILITÀ E DI INCOMPATIE LGS. 267/2000 E SS.MM.	BILITÀ ALL'INCARICO PRE	VISTE DALLA. L.R. 3/1994 E SS.N
		IATO PER PIU' DI TRE MA INUATIVO SUPERIORE A		CHE IL MANDATO NON E' STAT
CHE NON ES	ISTONO CONFLITTI DI I	NTERESSE CON L'INCARI	CO DA SSUMERE;	
			$\wedge$	
inzolo,	30/06/2015		Il/to Dichia	rante Colocalli

Ed al fine di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 dichiara che gli incarichi dallo stesso ricoperti sono i seguenti:

### NOTA 1

Art. 314	Peculato
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Art. 316 bis	Maiversazione a danno dello stato
Art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato
Art. 317	Concussione
Art. 318	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari
Art. 320	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322	Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di Stati Esteri
Art. 323	Abuso d'ufficio
Art. 325	Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
Art. 328	Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione
Art. 329	Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
	amministrativa
Art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
	dall'autorità amministrativa
Politica de la companya de la compa	

# **NOTA 2**

## D.Lgs. n. 39/2013

### A. Cause di inconferibilità



#### Art. 3, comma 1 lettere b) e d)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti...omissis...b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale .d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

### B. Cause di incompatibilità



#### Art. 4

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incorichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incorichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche omministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

### Art.

A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolozione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolozione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da porte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
- 2. A coloro che nei due anni precedenti siono stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tro comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fotto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con papalazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni ovente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione:
  - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
  - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincio, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti a di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
- 3. Le inconjeriolità ai cui ai presente articolo non si applicano ai alpenaenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente ai airitto privato in controllo pubblico cne, all'atto di assunzione della carica politica, erono titolari di incorichi.

### Art. 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svalte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incorico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incorico, di incarichi e coriche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con la svalgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

#### A ... 1

- 1. Gli incorichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incorichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
  - 2. Gli incorichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incorico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la corica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con populazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima populazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
  - a) con la corica di componente della giunto o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferita l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione

#### 整 Δrt.:

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il montenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il montenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e lacale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario stroordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privoto in controllo pubblico da parte della regione.
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompotibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con populazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima populazione, ricompresì nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 obitanti o di forme ossociative tro comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

#### Art. 13

- 1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
  - 2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della glunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 obitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
- 3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompotibili con l'assunzione, nel corso dell'incorico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.